



# COMUNE DI MARSICOVETERE

(PROVINCIA DI POTENZA)

Largo Municipio, N.3 - 85050 Marsicovetere  
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it

**ORIGINALE**

**N. 171 DEL 10/11/2023**

**OGGETTO:** AGGIORNAMENTO CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO COMUNE DI MARSICOVETERE. ADOZIONE VINCOLI PER LE AREE INTERESSATE DAL FUOCO ANNO 2022.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **dieci** del mese di **novembre** alle ore **11:40** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ZIPPARRI MARCO	Si	
VICE SINDACO - ASSESSORE	MOLINARI GIUSEPPE	Si	
ASSESSORE	IELPO GINA		Si
ASSESSORE	BRUNO PATRIZIA TERESA	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **1**

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gerardo LUONGO**

Il **Presidente Marco ZIPPARRI**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile			
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	09/11/2023	Ing. Giovanni DAMMIANO

## LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, il parere di regolarità tecnica, favorevolmente reso dal Responsabile dell'Area Tecnica, mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto irrilevante ai fini dell'adozione del presente atto;

**PREMESSO CHE** la Legge 21/11/2000 n. 353 "legge-quadro in materia di incendi boschivi", come modificata dal D.L. 120 dell'8 settembre 2021 «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con L. 8 novembre 2021, n. 155 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», prescrive all'art. 10 quanto segue:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro **quindici anni** dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per **dieci anni** ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per **tre anni**, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

*(comma così modificato dall'articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)*

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del programma regionale annuale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

**VISTA** la legge 21/11/2000 n. 353;

**VISTA** la Legge Regionale 13 del 22 febbraio 2005 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi"

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007 n. 3606: "Disposizioni urgenti

di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.”

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007, n. 3624 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.”

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008, n. 3680 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell’Italia centro-meridionale.»

**VISTO** il D.L. 120 dell’8 settembre 2021 «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con L. 8 novembre 2021, n. 155 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18/06/2012 con la quale, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000, è stato istituito il Catasto delle aree percorse dal fuoco;

**CONSIDERATO** che il comma 2 dell’art. 10 della L.353/2000 prevede che il catasto deve essere aggiornato annualmente e l’elenco dei soprassuoli interessati dagli incendi deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, inoltre decorso tale termine, i comuni dovranno valutare le osservazioni presentate ed approvare, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 25/10/2022 di aggiornamento del catasto incendi per l’anno 2021;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 155/2021 per provvedere all’aggiornamento è possibile avvalersi dei rilievi effettuati dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri messi a disposizione delle regioni e dei comuni dal 1° aprile di ogni anno su supporto digitale (*RSDI – Geoportale della Basilicata – Servizio “Aree percorse dal fuoco”*) e di vincolare i soprassuoli percorsi dal fuoco, individuati catastalmente, apponendo i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 10 della L. 353/2000;

**ACCERTATO** che, sulla base delle informazioni ricavata dal – Geoportale della Basilicata – Servizio “Aree percorse dal fuoco - RSDI” si sono verificati incendi nell’anno 2022 sul territorio comunale di Marsicovetere (PZ)

**RITENUTO NECESSARIO** aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco relative all’anno 2022 e confermare i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 10 della L. 353/2000 sulle particelle catastali percorse dal fuoco negli anni 2007, 2008 e 2022, giusto avviso prot. 2079 del 03/04/2023, pubblicato ai sensi dell’art. 10 della Legge del 21/11/2000 n. 353;

**PROPONE**

- 1) **LE PREMESSE** di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI AGGIORNARE** il catasto delle aree percorse dal fuoco, istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 18/06/2012, dando atto che **nell'anno 2022** si sono verificati incendi sul territorio di questo Comune come riportato negli allegati al presente atto;
- 3) **DI PUBBLICARE** il seguente provvedimento unitamente all'elenco delle particelle interessate, sul sito internet del Comune di Marsicovetere nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Governo del territorio e all'Albo pretorio online;  
I soggetti interessati nel termine di 30 giorni potranno presentare eventuali osservazioni. Decorso tale termine, entro i successivi sessanta giorni, verranno valutate le osservazioni eventualmente prodotte e gli elenchi e le relative perimetrazioni verranno approvate in via definitiva dal Consiglio comunale
- 4) **DI CONFERMARE** sulle particelle catastali percorse dal fuoco negli anni 2007, 2008 e 2022, giusto avviso prot. 2079 del 03/04/2023, pubblicato ai sensi dell'art. 10 della Legge del 21/11/2000 n. 353, i vincoli di legge di cui all'art. 10 della L. 353/2000:
  1. per la durata di **anni 15**:
    - 1) la destinazione di utilizzo preesistente all'incendio non potrà essere modificata;
    - 2) in tali aree è consentita la sola realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
    - 3) obbligo di inserire un vincolo esplicito da trasferire a tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
  2. per la durata di **anni 10**:
    - 4) è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
    - 5) divieto di pascolo e caccia;
  3. per la durata di **anni 5**:
    - 6) divieto di svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente (per le aree naturali protette statali) o dalla Regione Basilicata (per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici);
  4. per la durata di **anni 3**:
    - 7) divieto di raccolta dei prodotti del sottobosco
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato, ivi compreso l'aggiornamento del RPRG vigente, relativamente alle zone interessate, per l'inserimento dei vincoli e la loro trascrizione nei "*Certificati di Destinazione Urbanistica*" da rilasciarsi;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Direzione delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -Ufficio Foreste e Tutela del Territorio- della Regione Basilicata;

- 7) **DI DICHIARARE**, stante il disposto di cui all' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

### **DELIBERAZIONE**

La seduta si svolge secondo le seguenti modalità:

Assessore: Giuseppe Molinari in presenza;

Sindaco Marco Zipparri, assessore: Patrizia Bruno da remoto (mediante sistema mobile).

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportato;

**DATO ATTO** che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, il parere di regolarità tecnica, favorevolmente reso dal Responsabile dell'Area Tecnica, mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto irrilevante ai fini dell'adozione del presente atto;

Ad unanimità dei voti

### **DELIBERA**

**Di approvare** la suddetta proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritto;

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il SINDACO**  
**Marco ZIPPARRI**

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Gerardo LUONGO**

---

**Referto di pubblicazione**

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito webistituzionale di questo Comune in data **10/11/2023** e vi rimarrà fino al **25/11/2023 (N. Reg. Pubbl. 1558)**.

Marsicovetere, lì **10/11/2023**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**MARSICANO GIUSEPPINA**

---

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **10/11/2023**

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Marsicovetere **10/11/2023**

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Gerardo LUONGO**